

Assenze per malattia - art. 55 CCNL

Trattamento economico durante la malattia

In caso di **malattia regolarmente certificata**, anche se dovuta a infortunio extra lavorativo, l'azienda **conserva il posto di lavoro** e garantisce alla lavoratrice o al lavoratore l'**intero trattamento economico** previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per tutta la durata del periodo di comporto.



I periodi di assenza effettuati entro i limiti contrattuali sono considerati a tutti gli effetti come servizio prestato.

Cos'è il periodo di comporto e come si calcola

Per disposizione contrattuale e per prassi consolidata del settore, il **periodo di comporto** è da intendersi quale **limite massimo di assenze per malattia** che, **all'interno di una finestra mobile di 48 mesi antecedenti l'ultimo giorno di assenza**, **consente** alla lavoratrice o al lavoratore la **conservazione del posto di lavoro**.

La durata del comporto **varia in base all'anzianità** di servizio:

Anzianità di servizio	Periodo di comporto
Fino a 5 anni	6 mesi
Oltre 5 e fino a 10 anni	8 mesi
Oltre 10 anni e fino a 12 anni	12 mesi
Oltre 12 anni e fino a 25 anni	1 mese per ogni anno di anzianità, fino a un massimo di 18 mesi
Oltre 25 anni	22 mesi

Calcolo del periodo di comporto per sommatoria

Per verificare il periodo di comporto per sommatoria si calcolano **tutti i giorni di assenza per malattia** (o per infortunio extra lavorativo) verificatesi **nei 18 mesi precedenti** alla malattia in corso, compresi quelli eventualmente fruiti in aspettativa non retribuita per malattia (di cui ai punti successivi).



Attenzione: per entrambe le modalità di calcolo, su richiesta scritta della lavoratrice o del lavoratore, l'azienda deve fornire l'indicazione delle giornate di malattia già utilizzate e di quelle conteggiate nel periodo di riferimento. Inoltre, l'**azienda** è tenuta a **comunicare con almeno 30 giorni di anticipo l'approssimarsi della scadenza** del periodo di comporto.

Malattie gravi e prolungamento del comporto

Per le seguenti patologie:

- malattie **oncologiche**;
- malattie **cardiovascolari**;
- sindrome da immunodeficienza acquisita (**AIDS**);
- patologie **genetiche degenerative**;
- patologie **neurodegenerative**;
- insufficienza renale cronica (**IRC**);
- **tubercolosi** con ricovero o necessità di cura accertata;



i **periodi** di comporto sono **aumentati dell'80%**, con una durata minima complessiva di 12 mesi e una massima di 40 mesi.

Per tali lavoratrici e lavoratori sono inoltre **previste forme di flessibilità oraria** e le **giornate** di assenza necessarie **per** effettuare **terapie salvavita non** vengono **conteggiate** ai fini del comporto.

Aspettativa non retribuita per malattia

Qualora l'incapacità temporanea da malattia (o da infortunio extra lavorativo) continui oltre il periodo di comporto, la lavoratrice o il lavoratore può chiedere alla propria azienda, prima della scadenza dello stesso, un periodo di aspettativa non retribuita.



Durata dell'**aspettativa non retribuita**:

- **fino a 12 mesi** (continuativi) **per la generalità delle malattie**; la somma complessiva di più periodi di aspettativa non retribuita non può comunque superare i 12 mesi nell'arco di cinque anni.
- **fino a 24 mesi per malattie oncologiche e per le altre gravi patologie espressamente indicate** dal Ccnl. L'aspettativa può essere fruita in modo continuativo oppure frazionata in più periodi.

Durante l'aspettativa:

- **non è prevista retribuzione**;
- il periodo **non produce anzianità di servizio** a nessun effetto.

Certificazione della malattia

Per ottenere la tutela previdenziale della malattia è **necessario** che il medico rediga il **certificato** attestando l'**incapacità temporanea al lavoro**. In via generale, **la decorrenza** della malattia **coincide con la data di emissione del certificato** medico.



Novità INPS - Circolare n. 92 del 04/09/2026

La (↔) Circolare INPS n.92 del 4 settembre 2026 ha **aggiornato le regole sulla decorrenza della malattia**.

Ferma restando la regola generale secondo cui la malattia decorre dalla data del certificato, l'INPS **riconosce ora la tutela previdenziale anche per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico** non solo in caso di visita domiciliare del medico curante, ma anche nei casi di visita effettuata presso il suo ambulatorio.

Il riconoscimento del giorno precedente è possibile **soltanto se** tale giorno:

- **non è una festività infrasettimanale**;
- **non cade di sabato**;
- **non cade di domenica**.

In queste giornate, infatti, la lavoratrice o il lavoratore può rivolgersi al servizio di continuità assistenziale e pertanto non si applica l'estensione della tutela previdenziale.

Il riconoscimento della malattia anche per il giorno antecedente il rilascio del certificato opera solo se, nel certificato telematico di malattia, il medico, a seguito di valutazione clinica, compila il campo "Dichiara di essere ammalato dal...", indicando il giorno immediatamente precedente alla visita.